

## BGE 6 I 467

Bundesgericht (BGE), 1880-01-01, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_6\\_I\\_467](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_6_I_467)

FR: ATF 6 I 467

IT: DTF 6 I 467

### Volltext

466 B. Civilrechtspflege. autoriles fMerales et cantonales, est d' ordre public, et doit elre resolue, meme en l'absence d'une exception soulevee par les parlies de ce chef. 2. Le Tribunal federal n'a pas competence pour entrer en matiere sur la presente action. En effet: L'art. 64 in fine de Ia Constitution federale statue que l'ad- ministration de Ia justice reste aux Cantons, sous reserve des attributions du Tribunal federal. L'art. 110 chiffre 4 de la meme Constitution dispose que le Tribunal federalconnait des differends de droit civil entre des Cantons d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre part, quand une des. parties le requiert et que le litige atteint le degre d'importance que determinera Ia legislation federale; l'art. 27 4° de Ia loi sur l'organisation judiciaire fixe cette limite a Ia valeur, en capital, de 3000 fr. au moins. (V. aussi procedure civile federale art. 94.) Les articles 111 de Ia Constitution susvisee et 29 de la pre- dite loi judiciaire astreignent en outre le Tribunal federal ä juger d'autres causes, lorsque les parties s'accordent a le nantir, mais egalement a Ia condition que l'objet enlitige atteigne, en capital, la meme somme. 01' il resulte avec evidence de ces dispositions que, comme le Tribunal federal l'a deja reconnu dans un cas analogue entre des corporations et un Canton (V. arret du 5 Dec. 1879 Communes de Biere, etc .• contre Vaud, Rec. Voir pag. 356) le Iegislateur n'a voulu soustraire a la competence cantonale, et soumettre a Ia connaissance de ce Tribunalles differends de droit civil entre des Cantons d'une part et des particuliers d'autre part, que lorsque Ia valeur du litige atteint en capital Ia somme de trois mille francs. Le eapital, objet de Ia reclamation de l'Etat du Valais etant inferieur, dans l' espece, acetate limite, la cause echappe, soit au point de vue de l'art. 27 4\ soit a celui de l'art. 29 de Ia loi sur l'organisation judiciaire, a Ia compMence du Tribunal federal. 3. La cireonstinee que le defendeur n'a point conteste, et \ r l- I, I .. I v. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N. 80. 467 a reconnu et maintenu Ia competence du Tribunal federal, justifie Ia compensation des depens. Par ces motifs, . Le Tribunal fMeral pronon~e : 11 n' est pas entre en matiere,. pour cause d'incompetence, sur l'action civile intentee par l'Etat du Valais a Charles-M~ rie Bonvin le 19 Decembre 1879 pour faire statuer que celui- ci est tenu de lui payer Ia somme de 2141 fr. 14 cent., avec interets et accessoires. 80. Sentenza del 16 luglio 1880 nella causa Piffaretti contro il cantone Ticino. A. Con petitorio 20 luglio e 22 novembre 1879 il signor DotL Antonio Battaglini, in Lugano, espone quale procuratore del Piffaretti, ciò che segue : « Il ricorreote fu oomioat~ » cantoniere stradale fin dal 30 marzo 1851 : dopo 27 anm » dacbbe occupava tal' carica, eioe ai 16 aprile 1878, il di.- » partimento delle pubbliche costruzioni gli c~muni~ö ehe Il » Consiglio di Stato 10 aveva dispensato .da O~~l ~lterlO~e ser: » vizio neUa suindicata qualità. - Le dISPOSIZIOßl Iegah a CUl » devono uniformarsi le autorità sia per la nomina, sia per la » destituzione dei eantonieri stradali, si trovano nel regola- » mento 15 settembre '1850, al capo IIIo nel quale e stabilito }) ehe il cantoniere potra essere congedato in .deter~inati casi » ivi eontemplati. I fatti ehe possono determmare tl ~ongedo » devono però essere provati in eonr~on~o ~el e~ntoßl~re. - »

Invece il Consiglio di Stato ha destituito il Piffaretti senza nemmeno indicargliene la ragione, e senza averlo preceduto con ammonizione o multa, come vorrebbe il regolamento. »

— Ragioni efficaci, del resto, non ne esistevano contro il P., quindi non potevano essere motivate; egli ha sempre adempito scrupolosamente al proprio dovere, tanto che non ebbe mai né una reprimenda, né una multa da SUOI 468 B. Civilrechtspflege. ~ superiori, né una rimproveranza da parte dei municipi dei paesi situati lungo il suo trionfo stradale. La destituzione fu dunque arbitraria ed illegale per essere fatta in urto al regolamento; essa ebbe per unica ragione quella che il P. era invisibile all'autorità per le sue opinioni politiche e che doveva quindi essere coinvolto nel fascio di quegli impiegati che vennero sacrificati alla vendetta di partito. - Per tale destituzione illegale ne avvenne al P. un danno rilevantissimo, » imperocché oltre ad aver dovuto abbandonare un'occupazione che gli dava il sostentamento per la famiglia, si trovò improvvisamente privo di lavoro e quindi di risorse, non potendo egli da un momento all'altro e già avanzato in età, intraprendere un'arte per lui nuova. - Lo stipendio annuo era di fr. 570. - Si domanda quindi che il Tribunale federale abbia a giudicare : » 1. Lo Stato del cantone Ticino è condannato a pagare a Tommaso Piffaretti la somma di fr. 3000 a titolo d'indennizzo per l'illegale di lui destituzione dalla carica di cantoniere; oltre le spese. ) . B. Nella sua allegazione responsiva del 9 gennaio 1880, il governo ticinese fa anzitutto osservare che « non il Consiglio di Stato, ma la direzione delle pubbliche costruzioni ha licenziato il P. e che quindi verso questa e non verso quello avrebbe dovuto essere diretta la domanda d'indennizzo, e aggiunge che dalla direzione medesima il ricorrente avrebbe potuto e dovuto aggravarsi alle autorità superiori del cantone. « A nostro avviso, » continua la parte convenuta, « l'azione » del P. verso lo Stato dovrebbe ritenersi perenta. Difatti, » giusta i combinati articoli 29 e 30 della legge organica giudiziaria federale, l'azione medesima avrebbe dovuto essere presentata entro giorni venti dalla comunicazione di spesa da ogni ulteriore servizio nella carica di cantoniere, ) deplorabili quindi dal 16 aprile 1878. Piffaretti invece ha lasciato trascorrere oltre venti mesi prima di accampare in contraddittorio la sua strana pretesa. Bisogna quindi ammettere che durante un così lungo lasso di tempo sieno maturati i fatali per dichiarare irrimediabile la domanda di 1° I i I ~ I ) I I V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 80. 469 » cui si tratta, contro la quale oltre le disposizioni di legge già citate, militano molte altre considerazioni dedotte, dalle leggi cantonali e fra le altre quella desunta dall'obbligo di » chi pretende alcune dallo Stato .per sue prestazioni in » renti a pubbliche costruzioni, di presentare le relative di- ) stinte nel mese di gennaio successivo all'anno in cui furono » compite le prestazioni medesime. » Nel merito poi il governo ticinese studia di dimostrare che la rimozione del P. è avvenuta in perfetta consonanza colle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia stradale. « Il sig. P., » esso dice, « ha fatto appello al capo 111° del regolamento, noi accenneremo ai capi 1° e Ho e all'art. 21 » della legge 10 dicembre 1861 sull'ispettorato delle pubbliche » e costruzioni, dove è detto : il Direttore delle pubbliche » costruzioni nomina i cantonieri, sentito il parere del capo- » tecnico, li sospende o li rimuove, in caso di demerito o d'in- » capienza. - Ora, dai rapporti ufficiali del » ispettorato tecnico e da varie lagnanze sporte dal Cantone delle Isole. » interessate ci risulta che il cantoniere P. era trascurato nel » disimpegno; de' suoi incombenti e che, tenendo egli un'osteria » assentavasi spesso dal suo trionfo senza alcun permesso ) superiore. - La Direzione non era poi menobbligata a dar comunicazione al ricorrente del motivo » possono averla determinata a prendere la soluzione di » congedo che 10 eoneine ; quanta al resto il congedo medesimo fu dato in piena conformità. deBa procedura che la ) legge

e i regolamenti preservano. Che se il P. avesse chiesto la comunicazione di cui sopra, la Direzione non avrebbe avuto nessuna difficoltà ad esaudirlo, tanto più che i motivi » della rimozione erano di tutta notorietà. » Quanto alla esposta e fra d'indennizzo, il governo rileva da ultimo che « un'occupazione la quale da soli fr. 570 non può » costituire il sostentamento d'una famiglia; » che « P. si J. trova tutt'altro che privo di risorse e di lavoro; eh'egli e J. anzi in posizione florida ~ in idia? il~, come aprar~ » da relativo attestato della MUDICIPA di Bissone; eh'egli. 470 B. Civilrecht.spHege. » liene negozio di vino, birra, liquori, tabacchi, ecc. in Bis- » sono e un canovetto a Melide; eh'essa moglie e la depositaria » postale di Bissone, ecc. » Si chiede quindi che il ricorso P. venga dichiarato infondato e sia respinto; il tutto verso protesta delle spese. C. Nei rispettivi 101'0 allegati di replica e duplice amendue le parti insistono nelle ragioni, eccezioni e conclusioni d'ordine e di merito come sopra sviluppate. D. In data del 26 giugno e 9 luglio p.p. dichiarano esse Parti che rinunciano a comparire ed a farsi rappresentare ai dibattimenti orali della presente causa, lasciando che il Tribunale giudichi senz'altro sugli atti prodotti. - La Corte entra quindi immediatamente in deliberazione. Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti: 1. Per ciò che riguarda innanzitutto la preliminare eccezione di preclusione che il governo del cantone Ticino oppone all'avanzato ricorso, desumendola dai combinati art. 29 e 30 della legge organico-giudiziaria federale del 27 giugno 1874 e dal § 10 del decreto legislativo ticinese del 10 dicembre 1856, appare dal contesto della sentenza 26 aprile 1879 (considerando N° 4) che la stessa, identica eccezione fu già da questo Tribunale tassativamente respinta in altra causa affatto analoga vertita fra il convenuto governo ticinese egli ex-impiiegati del penitenziere cantonale, signori Pessina e consorti. Sta dunque la cosa giudicata e torna inutile d'entrare su questo punto in ulteriore disamina. 2. Fondata e per converso l'opposizione della parte convenuta per ciò che riflette il merito della contestazione, dapprima perché l'ufficio che rivestiva l'impiegato ricorrente era di natura essenzialmente precaria, perciò la querelata rimozione e seguita in forza e a tenore di legge, che precarie fossero veramente le funzioni affidate al Piffaretti si rileva da ciò che il petitorio non seppe far capo a nessuna disposizione di legge, né a qualsiasi altro che ne determinasse - vuoi in senso generale, vuoi in senso particolare - ad esso Piffaretti - la durata. Fu bensì prodotto un docu- V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 80. 471 mento di nomina per parte dell'ingegnere in causa, in data del 30 marzo '1851, ma nessun altro che si riferisca agli anni successivi fino all'epoca del pronunciato licenziamento, o da cui sia dato inferire un consueto ° fisso periodo di rinnovazione. Non consta quindi per nessun modo che la destituzione del petente sia avvenuta ad epoca intempestiva, o, altrimenti detto, che una legge od un contratto o tasse comechè sia, abbia misura decretata dal Direttore delle pubbliche costruzioni, la quale forma appunto oggetto e fondamento dell'attuale litigio. Né a passarsi sotto silenzio la circostanza che l'allontanamento dell'istante non avvenne dall'oggi al domani, ma con vari giorni d'intervallo, durante i quali sarebbe stato possibile - visto il genere di lavoro inerente al suo impiego - di procurarsi altre occupazioni e rispondere .. che poi la rimozione del Piffaretti seguì - modo legale e cosa che chiariscono manifestamente gli atti ed i fatti, dai quali risultano provati a sufficienza gli estremi VOIUTI per l'applicazione dei combinati art. 1 della legge 1.0 dicembre 1861 sull'ispettorato delle pubbliche costruzioni, e dell'art. 8 del regolamento 15 settembre 1850 sul Servizio del ~a~t?me:l. DI: fatti, sia la petizione 3 marzo '1878 del var. I Cittadino mtm essab aHa buona manutenzione del tronco di strada affidato aHa vigilanza del ricorrente, sia il concesso e motivato preavviso di licenziamento formulato dall'ingegnere del Creondar~o e dal

Capo-tecnico, autorizzavano la Direzione delle pubbliche costruzioni a ritenere il Piffaretti (meapae di adempiere ai suoi doveri) « manente della voluta attività. » E d'altra parte poi non è esatto che l'attore non abbia « eppure ricevuta comunicazione dei motivi della sua destituzione, avvenuta nell'ufficio il 16 aprile 1878 del dipartimento delle pubbliche costruzioni, che egli stesso ha prodotto, allegando (risultando dai rapporti dell'ispettorato stradale, che la stessa opera come cantoniere non corrisponde alle esigenze di un servizio regolare e confacente, sulla proposta dell'Ispettorato stesso, vi significhiamo, » ecc. . . . » 30 Da ultimo e subordinatamente il pettitorio e da ritenersi destituito di fondamento per la ragione che l'attore ha bensì 472 H. CivilrechtspHegel. assente, ma non provato che il lamentato licenziamento gli abbia realmente cagionato queidanni sui quali esso costruisce la sua domanda di risarcimento. La recisa impugnativa della parte convenuta e le affermazioni di quest'ultima circa il fondo di lui stato finanziario, così come in merito alle altre sue molteplici e lucrose occupazioni sono rimaste a quella voce incontestate. Conseguentemente il Tribunale federale ha giudicato e giudica : L'azione è promossa dall'ex-cantoniere signor Tommaso Piffaretti, di Melano, contro lo Stato del cantone Ticino e reietta per mancanza di fondamento. N° 81. Sentenza del 16 luglio 1880 nella causa Nosotti contro il cantone Ticino. A. O. petitorio il 10 dicembre 1879 il signor Dott. Antonio Battaglini, a Lugano, espone - quale procuratore dell'attrice - i fatti, le ragioni e le conclusioni che seguono : « La signora Silvia Nosotti venne nominata maestra-aggiunta alla scuola femminile maggiore di Lugano sotto la data 29 novembre 1876. A termini della legge scolastica ticinese la signora N. aveva il diritto di rimanere in carica per un periodo di quattro anni consecutivi. Contrariamente a tale disposizione di legge e senza che alcuna ragione pretestuale ne avesse dato causa, la signora N. venne destituita dalla suddeverata carica quando il potere esecutivo è delegato a buona parte dei docenti per sostituirla - g. h. a. Ufl. - Per effetto di questa illegale destituzione la signora N. ebbe a soffrire danni rilevantissimi perché le venne così a mancare una proficua occupazione. - NeUa » s. a. qualità di maestra-aggiunta essa riceveva uno stipendio di fr. 400 annui, ma il danno da lei sofferto e di molto superiore a tale somma, se si considerano gli effetti della mancanza dell'impiego per alcuni anni, ecc. - Di conseguenza si chiede che il Tribunale federale abbia a giudicare : » 1° Lo Stato del cantone Ticino è condannato a pagare alla signora N. la somma di fr. 3000; » 2° Esso è condannato nelle spese del giudizio e relative. » B. Nella sua allegazione del 15 gennaio 1880 il governo ticinese obietta : « La signora Nosotti non aveva il diritto di stare in carica 4 anni, avvenute, nominata ai 29 novembre 1876, le sue funzioni scadessero, a termini della costituzione pralica, nell'1879, ossia all'epoca della scadenza delle nomine generali avvenute nel 1875. - Lo stipendio della signora N. era di fr. 400 annui; però nel 15 aprile 1879 il sig. Dre Antonio Battaglini domandò al Consiglio di Stato appunto un indennizzo di fr. 400 per la precoce rimozione della sua dante dall'impiego a cui era stata assunta. - » In seguito a questa domanda, per risoluzione del 30 luglio successivo, venne da noi accordata alla signora N. la somma di fr. 300, somma che essa non volle accettare. - Ora nessuna legge noi conosciamo per virtù della quale ci possa essere comandato di versare prima 400 che 300 fr. a detta signora. Le sentenze pronunciate dal Tribunale federale in casi analoghi hanno bensì riconosciuto in principio nei do- l) centi stati congedati anzi tempo un tal quale diritto a essere compensati, ma non ereditiamo che l'aver esso Tribunale aggiudicato agli stessi 10 stipendio di un anno debba costituire una misura fissa per tutti i casi consimili, e siamo invece d'avviso che si debbano considerare

in ogni singolo » caso le circostanze particolari ehe militano a favore del J.) postulante. -  
Una maestra-aggiunta non e d'altronde ehe » un ajuto aHa maestra principale, ne suolsi  
dimandare da » lei quella pienezza di requisiti ehe si richieggono per essere » maestra.  
-l\ferita poi d'essere nolato ehe per quanta a noi » consta la signora N. non e munita di  
nessuna patente; ehe, » mancando di patente, essa non puö essere stata nominata J.)  
regolarmente giusta l' art. 190 delta legge scolasLica (art. 203

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.